



**COMUNE di CURINGA**  
(Prov. di Catanzaro)  
C.F. 00303930796  
Tel 0968/739311 – Fax 0968/739156

## **ORDINANZA N° 55**

**Ordinanze ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 ulteriori misure per la prevenzione del contagio COVID-19 nel territorio del Comune di Curinga e proroga dei termini di efficacia delle Ordinanze Sindacali n.25 del 06/03/2020, 26 del 10/03/2020 e 27 del 16/03/2020 già adottate in merito.**

### **IL SINDACO**

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 Febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";

**VISTO** il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

**VISTO** in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto laddove viene disposta l'adozione delle seguenti misure:

*"a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. ..."*;

**CONSIDERATO** che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

**ATTESO** che con DPCM dell'11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 73 del 20 marzo 2020;

**VISTO** il DPCM del 22 marzo 2020;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus può essere considerato una pandemia;

**VISTE E RICHIAMATE** le proprie precedenti ordinanze:

- n.25 del 06/03/2020 recante ad oggetto: *“ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA, MISURE DI CONTROLLO DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 "CORONA VIRUS”*

- n.26 del 10.03.2020 di pari oggetto;

- n.27 del 16/03/2020 recante ad oggetto : *“ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE QUALE ULTERIORE MISURA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 "CORONA VIRUS”* ;

**CONSIDERATO** che in relazione al permanere della situazione di emergenza sanitaria, il Governo con DPCM dell'1 aprile 2020 ha prorogato le restrizioni di cui ai precedenti DPCM dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, dell'Ordinanza Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'Ordinanza del Ministro dei Trasporti del 28 marzo 2020, **fino al 13 aprile 2020**;

**CONSIDERATO** che, al fine di contenere la diffusione dei contagi da COVID -19, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM sopra citato.

**RITENUTO** opportuno, pertanto, in conformità al DPCM dell'1 aprile 2020, che anche i termini di efficacia delle ordinanze sindacali n.25, n.26 e n.27 siano prorogati dal 4 aprile 2020 al 13 aprile 2020 ;

**RITENUTO**, altresì necessario ed urgente rafforzare le misure adottate per prevenire, contenere e contrastare la diffusione dell'infezione da Covid-19 ed evitare assembramenti di persone nelle pinete ,sugli arenili e sulle spiagge del Comune di Curinga nei giorni compresi tra la data odierna ed il 13 aprile 2020.

**RITENUTO**, pertanto, di disporre il divieto di qualsiasi attività ludico - ricreativa e sportiva nei parchi e nelle ville presenti sul territorio, nelle pinete, sugli arenili e sulle spiagge del Comune di Curinga, con decorrenza immediata e fino al giorno 13 aprile 2020 incluso, fatto salvo l'accesso dei mezzi e degli operatori autorizzati per motivi di sicurezza o di igiene e sanità.

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni che giustificano l'adozione di tali misure eccezionali.

**DATO ATTO** che le motivazioni e le valutazioni esplicitate nelle diverse ordinanze adottate in merito sono da intendersi qui integralmente riportate, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

**VISTO** l'art.32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, la competenza per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

**RICHIAMATI** gli artt. 50 e l'art. 54 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgvo 267/2000 e s.m. e i. , per i motivi espressi in narrativa,

tutto ciò premesso,

### **ORDINA**

- la proroga dei termini di efficacia dei seguenti provvedimenti:
- n.25 del 06/03/2020 recante ad oggetto: “*ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA, MISURE DI CONTROLLO DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 "CORONA VIRUS"*”;
- n.26 del 10.03.2020 di pari oggetto;
- n.27 del 16/03/2020 recante ad oggetto : “*ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE QUALE ULTERIORE MISURA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 "CORONA VIRUS"*”;

*a far data dal 04/04/2020 e fino al 13/04/2020, salvo ulteriori proroghe, qualora se ne ravvisasse la necessità.*

### **DISPONE**

- il divieto di qualsiasi attività ludico - ricreativa e sportiva nei parchi e nelle ville presenti sul territori, nelle pinete, sugli arenili e sulle spiagge del Comune di Curinga, con decorrenza immediata e fino al giorno 13 aprile 2020 incluso, fatto salvo l’accesso dei mezzi e degli operatori autorizzati per motivi di sicurezza o di igiene e sanità.

### **DISPONE altresì,**

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata ed è efficace fino alla data del 13 aprile 2020 in attesa di eventuali successivi aggiornamenti in relazione all’evolversi della situazione;
- l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale ed a tutte le forze dell'ordine;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del Codice Penale, salvo che non ricorra un reato più grave;
- contro la presente ordinanza sono ammissibili: ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.
- che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio e notificato al Comando della Polizia Municipale di Curinga ed , altresì, al locale Comando dei Carabinieri e che allo stesso venga data la più ampia diffusione possibile.

Curinga, 03/04/2020

Il Sindaco

f.to Dott. Vincenzo Serrao